



**PROCEDURA PER LA
DISCIPLINA
DELLE OPERAZIONI
CON PARTI CORRELATE**

**(AI SENSI DELL'ART. 2391-BIS DEL CODICE CIVILE E
DEL REGOLAMENTO ADOTTATO DALLA CONSOB CON DELIBERAZIONE
N. 17221/2010 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI)**

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione di Enel Green Power S.p.A. nella riunione del 1° dicembre 2010, (previo parere reso dal Comitato per il Controllo Interno nella riunione del 23 novembre 2010), successivamente modificato nella riunione del 19 dicembre 2012 (su proposta formulata dal Comitato Parti Correlate nella riunione del 14 dicembre 2012) e nella riunione dell'11 giugno 2013 (su proposta formulata dal Comitato Parti Correlate nella riunione del 23 maggio 2013)

ART. 1

Ambito di applicazione

- 1.1. La presente Procedura (come di seguito definita), adottata in attuazione di quanto previsto dall'art. 2391-*bis* del codice civile e dal Regolamento Parti Correlate (come di seguito definito), individua le regole che disciplinano l'approvazione e l'esecuzione delle operazioni con parti correlate poste in essere da Enel Green Power S.p.A., direttamente ovvero per il tramite di società controllate, al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sia sostanziale che procedurale delle operazioni stesse.

ART. 2

Definizioni

- 2.1 Nella presente Procedura si intendono per:
- a) “**Advisory Board**”: il comitato composto dai responsabili delle funzioni *Audit* e Amministrazione Finanza e Controllo e dell'unità Corporate Governance, M&A e Finanza di Enel Green Power, incaricato di risolvere i casi di cui agli artt. 3.2 e 13.3, lett. c) della presente Procedura;
 - b) “**Amministratori Indipendenti**”: gli Amministratori di Enel Green Power riconosciuti dalla Società quali indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina;
 - c) “**Amministratori non Correlati**”: gli Amministratori di Enel Green Power diversi dalla controparte di una determinata Operazione e dalle sue Parti Correlate;
 - d) “**Codice di Autodisciplina**”: il Codice di Autodisciplina delle società quotate adottato nel marzo 2006 dal Comitato per la *Corporate Governance* promosso da Borsa Italiana S.p.A., come successivamente modificato e integrato;
 - e) “**Comitato Parti Correlate**” o “**Comitato**”: il comitato di cui al successivo art. 5;
 - f) “**Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard**”: condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non

correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti, ovvero praticate a soggetti con cui Enel Green Power (ovvero le società da essa direttamente e/o indirettamente controllate) sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo;

- g) **“Enel Green Power”** ovvero la **“Società”**: Enel Green Power S.p.A.;
- h) **“Gruppo Enel Green Power”**: Enel Green Power e l’insieme delle società che rientrano nel perimetro di consolidamento di Enel Green Power;
- i) **“Operazione/i con Parte/i Correlata/e”** ovvero **“Operazione/i”**: qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra Enel Green Power (ovvero le società da essa direttamente e/o indirettamente controllate) e una o più Parti Correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano tra le Operazioni con Parti Correlate:
 - gli atti di disposizione, anche a titolo gratuito, di beni mobili e immobili;
 - le prestazioni di opere e servizi;
 - la concessione o l’ottenimento di finanziamenti e garanzie;
 - le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate;
 - ogni decisione relativa all’assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti del Consiglio di Amministrazione e/o ai membri effettivi del Collegio Sindacale di Enel Green Power, nonché ai dirigenti con responsabilità strategiche di società del Gruppo Enel Green Power;
 - ogni altro atto avente ad oggetto diritti a contenuto patrimoniale;
- j) **“Operazioni di Importo Esiguo”**: le Operazioni che abbiano un importo o comunque un controvalore inferiore alle soglie indicate nel successivo art. 13.2;
- k) **“Operazioni di Maggiore Rilevanza”**: le Operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica Operazione, risulti superiore alle seguenti soglie: a) 2,5% per le

Operazioni compiute con la società controllante quotata Enel S.p.A. ovvero con soggetti a quest'ultima correlati che risultino a loro volta correlati ad Enel Green Power; b) 5% per le Operazioni compiute con Parti Correlate diverse da quelle di cui alla precedente lett. a):

- (i) indice di rilevanza del controvalore: è il rapporto tra il controvalore dell'Operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società ovvero, se maggiore, la capitalizzazione della Società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato;
 - (ii) indice di rilevanza dell'attivo: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'Operazione e il totale attivo tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società;
 - (iii) indice di rilevanza delle passività: è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società;.
- l) **“Operazioni di Minore Rilevanza”**: le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo;
 - m) **“Operazioni Ordinarie”**: le Operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria della Società e/o delle società incluse nel bilancio consolidato redatto da Enel Green Power;
 - n) **“Parti Correlate”**: i soggetti di cui al successivo art. 3;
 - o) **“Procedura”**: la presente procedura in materia di Operazioni con Parti Correlate, adottata da parte di Enel Green Power nel rispetto dei principi generali di cui al Regolamento Parti Correlate;
 - p) **“Regolamento Emittenti”**: il regolamento adottato dalla Consob con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni;
 - q) **“Regolamento Parti Correlate”**: il regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con

deliberazione n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modificazioni e integrazioni;

- r) **“Soci Non Correlati”**: i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata Operazione e dalle Parti Correlate sia alla controparte di una determinata Operazione sia alla Società;
 - s) **“Testo Unico della Finanza”**: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni.
- 2.2 I termini non specificamente definiti nella presente Procedura hanno il significato loro attribuito nel Regolamento Parti Correlate.

ART. 3

Individuazione delle Parti Correlate

- 3.1 Ai fini della presente Procedura sono considerate Parti Correlate di Enel Green Power:
- a) i soggetti che direttamente e/o indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie o interposta persona (da considerare a loro volta quali parti correlate):
 - i) controllano⁽¹⁾ Enel Green Power;
 - ii) sono controllati da Enel Green Power;
 - iii) condividono con Enel Green Power il medesimo soggetto controllante;
 - iv) detengono una partecipazione in Enel Green Power tale da poter esercitare una influenza notevole⁽²⁾ su quest'ultima;
 - v) controllano congiuntamente⁽³⁾ Enel Green Power;
 - b) le società collegate⁽⁴⁾ ad Enel Green Power;

⁽¹⁾ Ai sensi dell'Allegato 1 del Regolamento Parti Correlate, il controllo “è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività”. Il controllo si presume quando un soggetto possiede, direttamente e/o indirettamente, più della metà dei diritti di voto di un'entità, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario.

⁽²⁾ Ai sensi dell'Allegato 1 del Regolamento Parti Correlate, l'influenza notevole “è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo”. Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi e si presume quando un soggetto possiede, direttamente e/o indirettamente, almeno il 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario.

⁽³⁾ Ai sensi dell'Allegato 1 del Regolamento Parti Correlate, il controllo congiunto “è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica”.

- c) le *joint venture*⁽⁵⁾ cui partecipa Enel Green Power;
- d) gli Amministratori ed i Sindaci effettivi di Enel Green Power, nonché i dirigenti con responsabilità strategiche di società del Gruppo Enel Green Power o del soggetto che controlla Enel Green Power⁽⁶⁾;
- e) gli stretti familiari⁽⁷⁾ dei soggetti indicati ai punti precedenti (a) o (d);
- f) i soggetti sottoposti al controllo, anche in forma congiunta, ovvero alla influenza notevole di uno dei soggetti indicati ai precedenti punti (d) o (e), ovvero in cui tali ultimi soggetti detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;
- g) i fondi pensione complementari, collettivi o individuali, italiani o esteri, costituiti a favore dei dipendenti e dei dirigenti di Enel Green Power o di qualsiasi soggetto ad essa correlato.

3.2 L'Advisory Board provvede a risolvere i casi in cui l'individuazione di una Parte Correlata risulti controversa in base alla relativa definizione contenuta nel precedente paragrafo 3.1. Nel caso in cui, anche all'esito dell'analisi dell'Advisory Board, l'individuazione di una parte correlata rimanga controversa, la valutazione è rimessa dallo stesso Advisory Board al Comitato Parti Correlate.

3.3 Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Regolamento Parti Correlate, la Società ha ritenuto di estendere l'applicazione della presente Procedura ai dirigenti con responsabilità strategiche di società del Gruppo Enel Green

⁽⁴⁾ Ai sensi dell'Allegato 1 del Regolamento Parti Correlate, *“una società collegata è un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'influenza notevole ma non il controllo o il controllo congiunto”*.

⁽⁵⁾ Ai sensi dell'Allegato 1 del Regolamento Parti Correlate, una *joint venture* è *“un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto”*.

⁽⁶⁾ Ai sensi dell'Allegato 1 del Regolamento Parti Correlate, per dirigenti con responsabilità strategiche si intendono *“i soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività”* di Enel Green Power.

Ai fini della presente Procedura si intendono per dirigenti con responsabilità strategiche di società del Gruppo Enel Green Power i diretti riporti dell'Amministratore Delegato di Enel Green Power che, in considerazione delle funzioni da essi svolte nell'ambito del Gruppo stesso, sono stati espressamente individuati come tali da parte dell'Amministratore Delegato di Enel Green Power e risultano conseguentemente iscritti nell'apposito Registro di cui al successivo art. 4.

⁽⁷⁾ Ai sensi dell'Allegato 1 del Regolamento Parti Correlate, si considerano stretti familiari di un soggetto *“quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con Enel Green Power. Essi possono includere: i) il*

Power individuati ai sensi del presente art. 3, in considerazione delle funzioni da essi svolte nell'ambito del Gruppo stesso.

ART. 4

Registro Parti Correlate

- 4.1 Enel Green Power istituisce un apposito registro nel quale vengono iscritte le Parti Correlate individuate ai sensi del precedente art. 3. Tale registro è suddiviso nelle seguenti due sezioni:
- Sezione Registro Imprese/Persone Giuridiche;
 - Sezione Registro Persone Fisiche e soggetti ad esse correlati.
- 4.2 La predisposizione e l'aggiornamento del registro Parti Correlate sono effettuati:
- dalla funzione Affari Legali e Societari di Enel Green Power, per quanto concerne la Sezione Registro Imprese/Persone Giuridiche e la parte della Sezione Registro Persone Fisiche relativa agli Amministratori e ai Sindaci Effettivi di Enel Green Power e ai soggetti ad essi correlati;
 - dalla funzione Personale e Organizzazione di Enel Green Power, per quanto concerne la parte della Sezione Registro Persone Fisiche relativa (i) ai dirigenti con responsabilità strategiche di società del Gruppo Enel Green Power e ai soggetti ad essi correlati, nonché (ii) ai dirigenti con responsabilità strategiche del soggetto che controlla Enel Green Power e ai soggetti ad essi correlati.
- 4.3 Il responsabile della funzione competente provvede a comunicare per iscritto a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo di Enel Green Power nonché ai dirigenti con responsabilità strategiche di società del Gruppo Enel Green Power o del soggetto che controlla Enel Green Power l'avvenuta iscrizione nel registro, richiedendo contestualmente a ogni interessato la trasmissione iniziale dei dati circa gli stretti familiari, le entità nelle quali loro stessi ovvero i loro stretti familiari esercitano il controllo, anche in forma congiunta, o l'influenza notevole ovvero

coniuge non separato legalmente e il convivente e (ii) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente".

detengono una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto, tutti come individuati ai sensi del precedente art. 3.1.

- 4.4 Gli Amministratori e i Sindaci effettivi di Enel Green Power, nonché i dirigenti con responsabilità strategiche di società del Gruppo Enel Green Power o del soggetto che controlla Enel Green Power sono tenuti a comunicare tempestivamente alla competente funzione aziendale qualsiasi variazione rilevante ai fini dell'individuazione dei soggetti ad essi correlati. In ogni caso le funzioni di cui al precedente paragrafo 4.2 provvedono ad aggiornare il registro con periodicità almeno semestrale.

ART. 5

Comitato Parti Correlate

- 5.1 Il Comitato Parti Correlate di Enel Green Power è composto da almeno tre Amministratori Indipendenti nominati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che ne individua altresì il Presidente.
- 5.2 Il Comitato svolge le funzioni previste dalla normativa vigente e dalla presente Procedura. Il Comitato può proporre al Consiglio di Amministrazione modifiche od integrazioni alla presente Procedura.
- 5.3 Il funzionamento del Comitato è disciplinato da apposito regolamento organizzativo approvato dal Consiglio di Amministrazione, disponibile sul sito *internet* della Società.

ART. 6

Procedure per le Operazioni di Maggiore Rilevanza di competenza del Consiglio di Amministrazione

- 6.1 Il Consiglio di Amministrazione di Enel Green Power approva le Operazioni di Maggiore Rilevanza previo motivato parere favorevole del Comitato Parti Correlate. Tale parere esprime, in modo chiaro ed esaustivo, le valutazioni del Comitato sull'interesse di Enel Green Power al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- Il parere del Comitato è considerato:

- a) favorevole, quando esprime l'integrale condivisione dell'Operazione;
- b) favorevole ma condizionato, quando l'integrale condivisione dell'Operazione risulta subordinata all'accoglimento di determinati rilievi espressamente formulati all'interno del medesimo parere. In questo caso il Consiglio di Amministrazione può procedere all'approvazione dell'Operazione, senza la necessità del rilascio di un nuovo parere da parte del Comitato, solo a condizione che i suddetti rilievi siano recepiti in sede di conclusione o esecuzione dell'Operazione;
- c) negativo, quando contiene rilievi anche solo su di un singolo aspetto dell'Operazione, salvo che il medesimo parere rechi un'espressa, diversa indicazione in senso favorevole al compimento dell'Operazione. In quest'ultimo caso il parere deve esporre le ragioni per le quali si ritiene che i predetti rilievi non inficino il complessivo giudizio sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.

6.2 L'Amministratore Delegato di Enel Green Power, per il tramite della funzione Affari Legali e Societari, provvede a fornire al Comitato Parti Correlate, tempestivamente – e, comunque, non oltre il giorno successivo alla prima informativa fornita al Consiglio di Amministrazione di Enel Green Power – informazioni complete e adeguate in merito a ciascuna Operazione di Maggiore Rilevanza, avendo cura di garantire aggiornamenti ogniqualvolta ve ne sia la necessità e/o l'opportunità e, comunque, con periodicità almeno trimestrale. I flussi informativi devono riguardare, in particolare, la natura della correlazione, i principali termini e condizioni dell'Operazione, la tempistica prevista per la sua realizzazione, il procedimento valutativo seguito, le motivazioni sottostanti l'Operazione medesima, nonché gli eventuali rischi per Enel Green Power e le sue controllate.

6.3 Il Comitato Parti Correlate, ovvero uno o più componenti dallo stesso delegati, hanno facoltà di richiedere informazioni e formulare osservazioni all'Amministratore Delegato di Enel Green Power e ai

soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria in merito ai profili oggetto dei flussi informativi di cui al precedente paragrafo 6.2 nonché di richiedere ogni altra informazione ritenuta utile al fine della valutazione dell'Operazione. In ogni caso, le informazioni richieste vengono fornite al Comitato.

- 6.4 Nell'esercizio dei propri compiti, il Comitato Parti Correlate può avvalersi, a spese di Enel Green Power, della consulenza di uno o più esperti di propria scelta, individuati tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie oggetto dell'Operazione, di cui accerta l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.
- 6.5 Il Comitato Parti Correlate rilascia il proprio parere, di norma, almeno 5 giorni prima della riunione del Consiglio di Amministrazione di Enel Green Power convocata per l'approvazione dell'Operazione di Maggiore Rilevanza ed entro lo stesso termine provvede a trasmetterlo alla funzione Affari Legali e Societari di Enel Green Power.
- 6.6 Qualora uno o più dei componenti il Comitato Parti Correlate risulti correlato in relazione a una specifica Operazione di Maggiore Rilevanza, si applicano i presidi equivalenti di cui al successivo art. 10. A tal fine, i componenti il Comitato Parti Correlate provvedono a dare tempestiva comunicazione alla funzione Affari Legali e Societari di Enel Green Power dell'esistenza di loro eventuali situazioni di correlazione in relazione a ciascuna specifica Operazione in corso di negoziazione. In caso di ricorso a presidi equivalenti, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei riguardi dei soggetti individuati ai sensi del successivo art. 10.
- 6.7 Di norma almeno 4 giorni prima della riunione del Consiglio di Amministrazione di Enel Green Power convocato per l'approvazione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, la funzione Affari Legali e Societari di Enel Green Power provvede a trasmettere ai componenti il Consiglio stesso e il Collegio Sindacale adeguata documentazione informativa sulle medesime Operazioni, comprensiva del parere del Comitato.
- 6.8 In caso di parere negativo del Comitato Parti Correlate, il Consiglio di Amministrazione di Enel Green Power, ove previsto dallo statuto della Società, può sottoporre l'Operazione di Maggiore Rilevanza

all'autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, la quale, fermo il rispetto delle maggioranze di legge e di statuto e delle disposizioni vigenti in materia di conflitto di interessi, delibera con il voto favorevole di almeno la metà dei Soci Non Correlati votanti. In ogni caso il compimento dell'Operazione di Maggiore Rilevanza è impedito solo qualora i Soci Non Correlati presenti in Assemblea rappresentino una percentuale pari almeno al 10% del capitale sociale con diritto di voto.

- 6.9 I verbali delle deliberazioni con cui il Consiglio di Amministrazione di Enel Green Power approva Operazioni di Maggiore Rilevanza recano adeguata motivazione in merito all'interesse di Enel Green Power al compimento delle Operazioni medesime nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 6.10 L'Amministratore Delegato di Enel Green Power, nell'ambito della relazione periodica predisposta ai sensi dell'art. 19.4 dello statuto della Società, fornisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con cadenza almeno trimestrale, apposita informativa sull'esecuzione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza.

ART. 7

Procedure per le Operazioni di Maggiore Rilevanza di competenza dell'Assemblea

- 7.1 Alle Operazioni di Maggiore Rilevanza che siano attribuite alla competenza dell'Assemblea di Enel Green Power dalla legge o dallo statuto della Società trovano applicazione, per la fase delle trattative, la fase istruttoria e la fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea, le disposizioni di cui al precedente art. 6.
- 7.2 La proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea di Enel Green Power può essere approvata dal Consiglio di Amministrazione anche in presenza di un parere negativo del Comitato Parti Correlate. In tal caso l'Assemblea – ove previsto dallo statuto della Società e fermo il rispetto delle maggioranze di legge e di statuto nonché delle disposizioni vigenti in materia di conflitto di interessi – delibera con il voto favorevole di almeno la metà dei Soci Non Correlati votanti. In ogni caso il compimento

dell'Operazione di Maggiore Rilevanza è impedito solo qualora i Soci Non Correlati presenti in Assemblea rappresentino una percentuale pari almeno al 10% del capitale sociale con diritto di voto.

- 7.3 L'Amministratore Delegato di Enel Green Power, nell'ambito della relazione periodica predisposta ai sensi dell'art. 19.4 dello statuto della Società, fornisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con cadenza almeno trimestrale, apposita informativa sull'esecuzione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza approvate o autorizzate dall'Assemblea ai sensi del presente articolo.

ART. 8

Procedure per le Operazioni di Minore Rilevanza di competenza del Consiglio di Amministrazione o di organi delegati

- 8.1 Il Consiglio di Amministrazione di Enel Green Power ovvero l'organo delegato competente approvano le Operazioni di Minore Rilevanza previo motivato parere non vincolante del Comitato Parti Correlate sull'interesse di Enel Green Power al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 8.2 Qualora la correlazione sussista con l'organo delegato competente, ovvero con una Parte Correlata per il suo tramite, questi si astiene dal compimento dell'Operazione investendo della stessa l'organo delegante.
- 8.3 L'Amministratore Delegato di Enel Green Power ovvero la funzione proponente, per il tramite della funzione Affari Legali e Societari, provvedono a fornire al Comitato Parti Correlate, con congruo anticipo e comunque, di norma, almeno 10 giorni prima della data prevista per il rilascio del parere ai sensi del successivo paragrafo 8.5, informazioni complete e adeguate in merito a ciascuna Operazione di Minore Rilevanza, avendo cura di fornire gli opportuni successivi aggiornamenti. I flussi informativi devono riguardare, in particolare, la natura della correlazione, i principali termini e condizioni dell'Operazione, la tempistica prevista per la sua realizzazione, il procedimento valutativo seguito, le motivazioni sottostanti l'Operazione medesima, nonché gli

- eventuali rischi per Enel Green Power e le sue controllate.
- 8.4 Nell'esercizio dei propri compiti, il Comitato Parti Correlate può avvalersi, a spese di Enel Green Power, della consulenza di uno o più esperti di propria scelta, individuati tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie oggetto dell'Operazione, di cui accerta l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse. Non è prestabilito dalla presente Procedura alcuno specifico ammontare massimo di spesa per i servizi resi dagli esperti indipendenti.
- 8.5 Il Comitato Parti Correlate rilascia il proprio parere, di norma, almeno 5 giorni prima della riunione del Consiglio di Amministrazione di Enel Green Power convocata per l'approvazione dell'Operazione di Minore Rilevanza ovvero, ove la competenza ad approvare quest'ultima sia di un organo delegato, almeno 3 giorni prima della data prevista per l'approvazione dell'Operazione stessa da parte dell'organo delegato competente. Entro i medesimi termini, il Comitato provvede a trasmettere il parere alla funzione Affari Legali e Societari di Enel Green Power.
- 8.6 Qualora uno o più dei componenti il Comitato Parti Correlate risulti correlato in relazione a una specifica Operazione di Minore Rilevanza, si applicano i presidi equivalenti di cui al successivo art. 10. A tal fine, i componenti il Comitato Parti Correlate provvedono a dare tempestiva comunicazione alla funzione Affari Legali e Societari di Enel Green Power dell'esistenza di loro eventuali situazioni di correlazione in relazione a ciascuna specifica Operazione in corso di negoziazione. In caso di ricorso a presidi equivalenti, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei riguardi dei soggetti individuati ai sensi del successivo art. 10.
- 8.7 Di norma almeno 4 giorni prima della riunione del Consiglio di Amministrazione di Enel Green Power convocato per l'approvazione di Operazioni di Minore Rilevanza – ovvero, ove la competenza ad approvare queste ultime sia di un organo delegato, almeno 2 giorni prima della data prevista per l'approvazione delle medesime Operazioni – la funzione Affari Legali e Societari di Enel Green Power provvede a trasmettere ai componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale – ovvero, rispettivamente, a fornire all'organo delegato

competente – adeguata documentazione informativa sulle Operazioni di Minore Rilevanza, comprensiva del parere del Comitato.

- 8.8 I verbali delle deliberazioni con cui il Consiglio di Amministrazione di Enel Green Power approva Operazioni di Minore Rilevanza – ovvero le decisioni dell'organo delegato competente – recano adeguata motivazione in merito all'interesse di Enel Green Power al compimento delle Operazioni medesime nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 8.9 L'Amministratore Delegato di Enel Green Power, nell'ambito della relazione periodica predisposta ai sensi dell'art. 19.4 dello statuto della Società, fornisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con cadenza almeno trimestrale, apposita informativa sull'esecuzione delle Operazioni di Minore Rilevanza.
- 8.10 Fermi gli obblighi informativi previsti dall'art. 114, comma 1, del Testo Unico della Finanza, entro 15 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, Enel Green Power mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle Operazioni di Minore Rilevanza approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo del Comitato Parti Correlate, nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di disattendere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet di Enel Green Power.

ART. 9

Procedure per le Operazioni di Minore Rilevanza di competenza dell'Assemblea

- 9.1 Alle Operazioni di Minore Rilevanza che siano attribuite alla competenza dell'Assemblea di Enel Green Power dalla legge o dallo statuto della Società trovano applicazione, nella fase istruttoria e in quella di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea, le disposizioni di cui al precedente art. 8.
- 9.2 L'Amministratore Delegato di Enel Green Power, nell'ambito della

relazione periodica predisposta ai sensi dell'art. 19.4 dello statuto della Società, fornisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con cadenza almeno trimestrale, apposita informativa sull'esecuzione delle Operazioni di Minore Rilevanza approvate o autorizzate dall'Assemblea ai sensi del presente articolo.

ART. 10

Presidi Equivalenti

10.1 Nel caso in cui uno o più dei componenti il Comitato Parti Correlate risultino Parti Correlate con riferimento a una determinata Operazione, sia essa di Maggiore Rilevanza ovvero di Minore Rilevanza, vengono adottati, nell'ordine, i seguenti presidi equivalenti:

- (i) qualora uno dei membri del Comitato Parti Correlate risulti correlato, il parere di cui agli artt. 6, 8 e 11 della presente Procedura è rilasciato all'unanimità da parte dei restanti due membri non correlati del Comitato;
- (ii) qualora due dei membri del Comitato Parti Correlate risultino correlati, il parere di cui agli artt. 6, 8 e 11 della presente Procedura è rilasciato, con deliberazione assunta a maggioranza, da un collegio composto dal restante membro del Comitato e dai due Amministratori Indipendenti non Correlati più anziani di età;
- (iii) nel caso in cui i presidi di cui ai precedenti punti (i) e (ii) non possano trovare applicazione, il parere di cui agli artt. 6, 8 e 11 della presente Procedura è rilasciato dal Collegio Sindacale;
- (iv) nel caso in cui i presidi di cui ai precedenti punti (i), (ii) e (iii) non possano trovare applicazione, il parere di cui agli artt. 6, 8 e 11 della presente Procedura è rilasciato da un esperto individuato dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie oggetto dell'Operazione, di cui il Consiglio stesso accerta l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.

ART. 11

Operazioni per il tramite di società controllate

11.1 Il Consiglio di Amministrazione di Enel Green Power ovvero l'organo delegato competente provvedono, previo motivato parere non vincolante del Comitato Parti Correlate, alla preventiva valutazione delle Operazioni con Parti Correlate effettuate da società direttamente e/o indirettamente controllate da Enel Green Power rientranti in una o più delle seguenti tipologie:

- a) operazioni atipiche od inusuali, per tali intendendosi quelle che per significatività/rilevanza, natura delle controparti, oggetto della transazione, modalità di determinazione del prezzo di trasferimento e tempistica dell'accadimento (prossimità alla chiusura dell'esercizio) possono dare luogo a dubbi in ordine: alla correttezza/completezza dell'informazione in bilancio, al conflitto d'interesse, alla salvaguardia del patrimonio aziendale, alla tutela degli azionisti di minoranza di Enel Green Power;
- b) operazioni il cui controvalore sia superiore a 20 milioni di euro, fatta eccezione per quelle escluse dall'ambito di applicazione della presente Procedura.

Il parere del Comitato Parti Correlate esprime le valutazioni del Comitato stesso sull'interesse di Enel Green Power – nonché delle società da essa direttamente e/o indirettamente controllate di volta in volta interessate – al compimento delle Operazioni in questione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

11.2 Qualora la correlazione sussista con l'organo delegato competente di Enel Green Power, ovvero con una Parte Correlata per il suo tramite, questi si astiene da qualsivoglia valutazione in ordine al compimento dell'Operazione da parte di società direttamente e/o indirettamente controllate da Enel Green Power, investendo di tale valutazione l'organo delegante.

11.3 L'Amministratore Delegato di Enel Green Power e/o della società controllata interessata, per il tramite della funzione Affari Legali e Societari di Enel Green Power, provvedono a fornire al Comitato Parti Correlate, con congruo anticipo e comunque, di norma, almeno 10 giorni

prima della data prevista per il rilascio del parere ai sensi del successivo paragrafo 11.5, informazioni complete e adeguate in merito a ciascuna delle Operazioni con Parti Correlate di cui al precedente paragrafo 11.1, avendo cura di fornire gli opportuni successivi aggiornamenti. I flussi informativi devono riguardare, in particolare, la natura della correlazione, i principali termini e condizioni dell'Operazione, la tempistica prevista per la sua realizzazione, il procedimento valutativo seguito, le motivazioni sottostanti l'Operazione medesima, nonché gli eventuali rischi per Enel Green Power e le sue controllate.

- 11.4 Nell'esercizio dei propri compiti, il Comitato Parti Correlate può avvalersi, a spese di Enel Green Power, della consulenza di uno o più esperti di propria scelta, individuati tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie oggetto dell'Operazione, di cui accerta l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.
- 11.5 Il Comitato Parti Correlate rilascia il proprio parere, di norma, almeno 5 giorni prima della riunione del Consiglio di Amministrazione di Enel Green Power convocata per la valutazione dell'Operazione ovvero, ove la competenza sia di un organo delegato, almeno 3 giorni prima della data prevista per la valutazione dell'Operazione stessa da parte dell'organo delegato competente. Entro i medesimi termini, il Comitato provvede a trasmettere il parere alla funzione Affari Legali e Societari di Enel Green Power.
- 11.6 Qualora uno o più dei componenti il Comitato Parti Correlate risulti correlato in relazione a una specifica Operazione con Parti Correlate di cui al precedente paragrafo 11.1, si applicano i presidi equivalenti di cui al precedente art. 10. A tal fine, i componenti il Comitato Parti Correlate provvedono a dare tempestiva comunicazione alla funzione Affari Legali e Societari di Enel Green Power dell'esistenza di loro eventuali situazioni di correlazione in relazione a ciascuna specifica Operazione in corso di negoziazione. In caso di ricorso a presidi equivalenti, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei riguardi dei soggetti individuati ai sensi del precedente art. 10.
- 11.7 Di norma almeno 4 giorni prima della riunione del Consiglio di Amministrazione di Enel Green Power convocato per la valutazione

dell'Operazione – ovvero, ove la competenza sia di un organo delegato, almeno 2 giorni prima della data prevista per la valutazione dell'Operazione stessa da parte dell'organo delegato competente – la funzione Affari Legali e Societari di Enel Green Power provvede a trasmettere ai componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale – ovvero, rispettivamente, a fornire all'organo delegato competente – adeguata documentazione informativa sulla Operazione, comprensiva del parere del Comitato.

- 11.8 I verbali delle deliberazioni con cui il Consiglio di Amministrazione di Enel Green Power valuta favorevolmente il compimento di Operazioni effettuate da società direttamente e/o indirettamente controllate da Enel Green Power rientranti in una o più delle tipologie indicate al precedente paragrafo 11.1 – ovvero, ove la competenza a valutare tali Operazioni sia di un organo delegato, le decisioni di quest'ultimo – recano adeguata motivazione in merito all'interesse di Enel Green Power, nonché delle società da essa direttamente e/o indirettamente controllate di volta in volta interessate, al compimento delle Operazioni medesime nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 11.9 Il Consiglio di Amministrazione di Enel Green Power riceve adeguata informativa in merito alla intervenuta esecuzione delle Operazioni con Parti Correlate sulle quali esso abbia espresso la propria valutazione ai sensi del presente articolo. Tale informativa viene fornita nell'ambito della relazione periodica indirizzata al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale di Enel Green Power, predisposta dall'Amministratore Delegato – ai sensi dell'art. 19.4 dello statuto della Società – in merito all'attività svolta, al generale andamento della gestione e alla sua prevedibile evoluzione, nonché alle operazioni di maggiore rilievo effettuate da Enel Green Power e dalle società da essa direttamente e/o indirettamente controllate.
- 11.10 Qualora, pur in presenza di un parere negativo del Comitato Parti Correlate, il Consiglio di Amministrazione di Enel Green Power ovvero l'organo delegato competente valutino favorevolmente il compimento di Operazioni effettuate da società direttamente e/o indirettamente controllate da Enel Green Power rientranti in una o più delle tipologie

indicate al precedente paragrafo 11.1, trovano applicazione gli obblighi informativi di cui al precedente art. 8.10.

Art. 12

Delibere-quadro

- 12.1 Ai fini della presente Procedura è ammessa l'adozione di delibere-quadro relative a serie di Operazioni omogenee da compiere da parte della Società, direttamente ovvero per il tramite di società direttamente e/o indirettamente controllate, con determinate categorie di Parti Correlate, che verranno individuate dal Consiglio di Amministrazione di Enel Green Power. In tal caso le delibere-quadro:
- a) hanno una efficacia temporale non superiore a 1 anno;
 - b) si riferiscono ad Operazioni con Parti Correlate sufficientemente determinate, indicando almeno il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.
- 12.2 Le delibere-quadro sono adottate in conformità con quanto previsto dai precedenti artt. 6 e 8, in funzione del prevedibile ammontare massimo delle Operazioni oggetto della delibera-quadro, cumulativamente considerate.
- 12.3 L'Amministratore Delegato di Enel Green Power, nell'ambito della relazione periodica predisposta ai sensi dell'art. 19.4 dello statuto della Società, fornisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con cadenza almeno trimestrale, una completa informativa sullo stato di attuazione delle delibere-quadro.
- 12.4 In occasione dell'approvazione di una delibera-quadro da parte del Consiglio di Amministrazione, Enel Green Power pubblica un documento informativo ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Parti Correlate qualora il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni da realizzare nel periodo di riferimento individuato nella delibera-quadro superi taluna delle soglie indicate nel precedente art. 2.1, lett. j) per le Operazioni di Maggiore Rilevanza.

- 12.5 Alle singole Operazioni con Parti Correlate concluse in attuazione di una delibera-quadro non si applicano le disposizioni di cui ai precedenti artt. 6, 8 e 11.

ART. 13

Operazioni escluse dall'ambito di applicazione della Procedura

- 13.1 Le disposizioni di cui alla presente Procedura non si applicano alle deliberazioni assembleari di cui all'art. 2389, primo comma, cod. civ. relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione di Enel Green Power, né alle deliberazioni assembleari di cui all'art. 2402 cod. civ. relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale di Enel Green Power.
- 13.2 Le disposizioni di cui alla presente Procedura non si applicano inoltre alle Operazioni di Importo Esiguo, per tali intendendosi le Operazioni caratterizzate da un importo o, comunque, da un controvalore inferiore a:
- a) 25.000 euro cumulati su base annua, per le Operazioni compiute con Amministratori, Sindaci effettivi di Enel Green Power, dirigenti con responsabilità strategiche di società del Gruppo Enel Green Power o del soggetto che controlla Enel Green Power e/o soggetti ad essi correlati ai sensi del precedente art. 3.1, lett. e) e f);
 - b) 100.000 euro cumulati su base annua, per le Operazioni compiute con i fondi pensione complementari, collettivi o individuali, italiani o esteri, costituiti a favore dei dipendenti e dei dirigenti di Enel Green Power o di qualsiasi soggetto ad essa correlato;
 - c) 500.000 euro cumulati su base annua, per le Operazioni compiute con le Parti Correlate indicate al precedente art. 3.1, lett. a), b) e c).
- 13.3 Fermi gli obblighi di informativa contabile periodica previsti dall'art. 5, comma 8, del Regolamento Parti Correlate, le disposizioni di cui alla presente Procedura non si applicano altresì:

- a) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea di Enel Green Power ai sensi dell'art. 114-*bis* del Testo Unico della Finanza ed alle relative operazioni esecutive;
- b) alle deliberazioni, diverse da quelle indicate al precedente paragrafo 13.1, in materia di remunerazione degli Amministratori di Enel Green Power investiti di particolari cariche nonché dei dirigenti con responsabilità strategiche di società del Gruppo Enel Green Power, a condizione che:
 - (i) Enel Green Power abbia adottato una politica per la remunerazione;
 - (ii) nella definizione della politica per la remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti;
 - (iii) sia stata sottoposta all'approvazione o al voto consultivo dell'Assemblea di Enel Green Power una relazione che illustri la politica per la remunerazione;
 - (iv) la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica;
- c) alle Operazioni Ordinarie che siano concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard. A tale riguardo, l'Advisory Board di cui al precedente art. 3.2 provvede a risolvere i casi in cui la natura ordinaria dell'Operazione risulti controversa. Nel caso in cui, anche all'esito dell'analisi dell'Advisory Board, la natura ordinaria dell'Operazione rimanga controversa, la valutazione è rimessa dallo stesso Advisory Board al Comitato Parti Correlate.

In caso di applicabilità di tale fattispecie di esclusione, fermi gli obblighi informativi previsti dall'art. 114, comma 1, del Testo Unico della Finanza, Enel Green Power è comunque tenuta a:

- (i) comunicare alla Consob, entro 7 giorni dall'approvazione dell'Operazione da parte dell'organo competente (ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, entro 7 giorni dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile), la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle Operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione dagli

obblighi di pubblicazione del documento informativo di cui all'art. 5 del Regolamento Parti Correlate, in quanto superano individualmente taluna delle soglie indicate nel precedente art. 2.1, lett. k) per le Operazioni di Maggiore Rilevanza;

(ii) indicare nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'art. 5, comma 8, del Regolamento Parti Correlate, quali tra le Operazioni soggette agli obblighi informativi indicati in tale ultima disposizione siano state concluse avvalendosi dell'esclusione prevista nella presente lettera c);

d) alle Operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, da Enel Green Power nonché alle Operazioni con società collegate ad Enel Green Power, a condizione che nelle società controllate o collegate controparti dell'Operazione non vi siano interessi significativi (come di seguito definiti) di altre Parti Correlate di Enel Green Power.

Ai fini della presente Procedura è qualificabile come significativo qualunque interesse di natura patrimoniale idoneo a creare un incentivo, per Enel Green Power, a concludere (ovvero a che venga conclusa) un'Operazione a sé sfavorevole, ma favorevole a una propria controllata o collegata.

A titolo esemplificativo, e fatte salve le opportune verifiche da effettuare nel caso concreto, un interesse significativo (come sopra definito) può ritenersi sussistente qualora: (i) un Amministratore ovvero un dirigente con responsabilità strategiche sia di Enel Green Power che della società controllata o collegata con cui l'Operazione è svolta benefici di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o, comunque, di remunerazione variabile) dipendenti dai risultati conseguiti da tale controllata o collegata; ovvero (ii) il soggetto che dispone del controllo di Enel Green Power risulti al contempo titolare nella società controllata o collegata con cui l'Operazione è svolta di una partecipazione il cui peso effettivo in termini ponderati è superiore al peso effettivo della partecipazione che il medesimo

soggetto detiene direttamente e/o indirettamente in Enel Green Power.

Al contrario, non sono considerati significativi gli interessi derivanti dalla mera condivisione di uno o più Amministratori o di dirigenti con responsabilità strategiche tra Enel Green Power e le società da essa controllate o ad essa collegate.

13.4 Nei casi di urgenza ed ove ciò sia previsto dallo statuto della Società, le Operazioni con Parti Correlate che non siano attribuite alla competenza dell'Assemblea di Enel Green Power dalla legge o dallo statuto medesimo possono essere concluse dal Consiglio di Amministrazione ovvero dall'organo delegato competente (fatta eccezione, a tale ultimo riguardo, per l'ipotesi di cui al precedente art. 8.2) in deroga a quanto disposto nei precedenti artt. 6 e 8 – e fermi rimanendo gli obblighi informativi di cui all'art. 5 del Regolamento Parti Correlate – a condizione che:

- a) ove si tratti di Operazioni che ricadono nelle competenze dell'Amministratore Delegato di Enel Green Power, il Presidente del Consiglio di Amministrazione sia informato delle ragioni di urgenza prima del compimento delle Operazioni stesse;
- b) le Operazioni in questione formino successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante adottata da parte della prima Assemblea ordinaria utile di Enel Green Power;
- c) il Consiglio di Amministrazione di Enel Green Power, nel convocare l'Assemblea di cui alla precedente lett. b), predisponga una relazione contenente una circostanziata indicazione delle ragioni di urgenza. Il Collegio Sindacale di Enel Green Power riferisce all'Assemblea di cui alla precedente lett. b) le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- d) la relazione e le valutazioni di cui alla precedente lett. c) vengano messe a disposizione del pubblico almeno 21 giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell'Assemblea presso la sede sociale di Enel Green Power e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti;

- e) entro il giorno successivo a quello di svolgimento dell'Assemblea, Enel Green Power metta a disposizione del pubblico con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci Non Correlati.
- 13.5 La Società non si avvale della facoltà, prevista dall'art. 11, comma 5 del Regolamento Parti Correlate, di derogare a quanto disposto nei precedenti artt. 7 e 9 per le Operazioni che siano attribuite alla competenza dell'Assemblea di Enel Green Power dalla legge o dallo statuto della Società e che debbano essere concluse in presenza di casi di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale.
- 13.6 Le ipotesi di esclusione previste nel presente articolo trovano applicazione anche ove si tratti di Operazioni compiute per il tramite di società controllate di cui al precedente art. 11.

ART. 14

Disposizioni finali

- 14.1 Al fine di garantire il coordinamento con le procedure amministrative e contabili di cui all'art. 154-*bis* del Testo Unico della Finanza, le informazioni periodiche sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza, sulle Operazioni di Minore Rilevanza e sulle Operazioni compiute per il tramite di società controllate di cui ai precedenti artt. 6.10, 7.3, 8.9, 9.2 e 11.9 sono altresì fornite al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Enel Green Power.
- 14.2 Il Consiglio di Amministrazione di Enel Green Power valuta periodicamente e, comunque, con cadenza almeno triennale, se procedere ad una revisione della presente Procedura tenendo conto, tra l'altro, dell'efficacia dimostrata nella prassi applicativa e delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari della Società. Le modifiche alla presente Procedura sono approvate dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Comitato Parti Correlate.
- 14.3 Il Collegio Sindacale di Enel Green Power vigila sulla conformità della presente Procedura ai principi generali indicati nel Regolamento Parti

Correlate nonché sulla sua osservanza e ne riferisce all'Assemblea della Società ai sensi dell'art. 153 del Testo Unico della Finanza.

- 14.4 La presente Procedura è a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società ed è richiamata, mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione; le relative previsioni hanno effetto a far data dal 1° gennaio 2011.
- 14.5 Per quanto non espressamente disposto dalla presente Procedura si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.